

dello studio legale Dawson & Co, 2 New Square, Lincoln's Inn, London WC2A 3RZ, Inghilterra, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla e/o inefficace la decisione del Consiglio e/o della Commissione del 13 febbraio 1995, con la quale viene declinata ogni responsabilità extracontrattuale in relazione alla richiesta del ricorrente, e di un gruppo di produttori SLOM 3, di misure di indennizzo;
- dichiarare che il Consiglio e/o la Commissione hanno omesso di dare esecuzione a un regolamento o di prendere misure a carattere equivalente per riconoscere un indennizzo al ricorrente e al gruppo di produttori SLOM 3;
- condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, un produttore lattiero SLOM 3, lamenta che le istituzioni comunitarie non abbiano adottato alcuna misura per riconoscere alla sua categoria di produttori lattieri un indennizzo simile a quello riconosciuto ai produttori SLOM 1 e 2 in forza del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93.

In base al regolamento n. 2187/93, i produttori cui è stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico a norma dell'art. 3 bis, in forza del regolamento n. 2055/93, non possono domandare un indennizzo in relazione al quantitativo di riferimento individuale loro attribuito.

Il ricorrente fa valere che questa esclusione del gruppo di produttori SLOM 3 rappresenta una grave violazione di una aspettativa legittima di indennizzo per il periodo compreso tra la fine dell'anno di mancata commercializzazione e la data di attribuzione di un quantitativo di riferimento individuale. L'omissione di tali provvedimenti di indennizzo è contraria ai principi di diritto comunitario di rispetto della proprietà e di non discriminazione tra situazioni equivalenti.

Ricorso proposto il 25 aprile 1995 da Donald George Gage e David John Gage contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-108/95)

(95/C 208/62)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 aprile 1995, i signori Donald George Gage e David John Gage, con gli avvocati Richard Gordon QC e Joanne

Keddie, solicitor, dello studio legale Dawson & Co, 2 New Square, Lincoln's Inn, London WC2A 3RZ, Inghilterra, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla e/o inefficace la decisione del Consiglio e/o della Commissione del 13 febbraio 1995, con la quale viene declinata ogni responsabilità extracontrattuale in relazione alla richiesta dei ricorrenti, e di un gruppo di produttori SLOM 3, di misure di indennizzo;
- dichiarare che il Consiglio e/o la Commissione hanno omesso di dare esecuzione a un regolamento o di prendere misure a carattere equivalente per riconoscere un indennizzo al ricorrente e al gruppo di produttori SLOM 3;
- condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e gli argomenti principali corrispondono a quelli della causa T-107/95.

Ricorso del signor Peter Dethlefs e altri 38 contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 maggio 1995

(Causa T-112/95)

(95/C 208/63)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 maggio 1995, il signor Peter Dethlefs e altri 38, residenti in Groven (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, Dr. Frank Schultze e Dr. Winfried Haneklaus, del foro di Münster (Repubblica federale di Germania), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Dupong & Associés, 14a, rue des Bains, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- condannare in solido i convenuti a corrispondere ai ricorrenti, anche per il periodo compreso tra il termine di due mesi di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, e il 3 agosto 1994 (per 3 dei ricorrenti, il 29. 6. 1994), interessi nella misura

dell'8 % dell'importo dell'indennità loro accordata, più l'8 % di questo importo dalla pronuncia della sentenza;

- condannare i convenuti alle spese del procedimento, in particolare alle spese di rappresentanza legale.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti, che avevano accettato l'offerta di indennizzo dalle competenti autorità tedesche entro il termine di due mesi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, fanno valere di aver subito un danno, per non essere stati loro corrisposti gli interessi di mora dell'8 % dell'importo dell'indennizzo, ai quali sostengono di avere diritto. La Commissione ha rifiutato il pagamento degli interessi richiesti con la motivazione che i ricorrenti hanno ritirato tardivamente la loro domanda di risarcimento dei danni presentata nel 1990 dinanzi alla Corte di giustizia.

I ricorrenti sostengono che il pagamento degli interessi di mora controversi non può dipendere dal momento del ritiro della domanda, che è da considerarsi atto puramente formale, poiché una simile condizione non è prevista nel regolamento n. 2187/93.

Ricorso della società Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 maggio 1995

(Causa T-116/95)

(95/C 208/64)

(Lingua processuale: l'italiano)

La società Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberti e Tizzano, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Lorang, 51, rue Albert Ier, ha proposto il 10 maggio 1995 un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto contenuta nella lettera della Commissione del 2 marzo 1995; e

- porre a carico della Commissione le spese della presente procedura.

Mezzi e principali argomenti:

Nell'ambito dell'inchiesta avviata nei confronti dei produttori europei di cemento (casi IV/33.126 e IV/33.322 — Cemento), la Commissione chiedeva a Cementir di fornire i dati concernenti il fatturato di cemento grigio (e di clinker) per gli anni 1992 e 1993. In ottemperanza alla suddetta richiesta, Cementir comunicava alla Commissione cifre che includevano erroneamente importi afferenti a forniture di beni e servizi del tutto diversi dalle vendite di cemento grigio (e di clinker). Accortasi dell'errore soltanto in sede di esame della decisione conclusiva dell'inchiesta sopramenzionata (decisione della Commissione del 30 novembre 1994, 94/815/CE) Cementir comunicava alla Commissione che i dati a suo tempo forniti relativamente al fatturato risultavano alterati in eccesso in conseguenza di un errore contabile; in tale occasione, Cementir allegava altresì una certificazione contabile che individuava e quantificava gli importi erroneamente aggiunti al fatturato di cemento e che determinava, pertanto, la cifra esatta di fatturato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta a Cementir.

Con lettera del Direttore Generale della Direzione generale Concorrenza, del 2 marzo 1995, la Commissione ha respinto detta richiesta di rettifica. Tale decisione di rigetto costituisce oggetto del presente ricorso.

Cementir fa valere che la decisione dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

- In tale decisione la Commissione ha preso in considerazione per il calcolo dell'ammenda inflitta a Cementir un fatturato erroneo in quanto comprensivo di importi che non hanno nulla a che vedere con le vendite di cemento grigio (e clinker), oggetto della contestazione. Le affermazioni addotte dalla Commissione nella lettera del 2 marzo 1995, che implicitamente riconoscono tale errore di calcolo, ma tentano di contestarne la rilevanza ai fini della determinazione dell'ammenda e quindi della richiesta di rettifica, non appaiono né fondate né pertinenti.
- Il rifiuto della Commissione di rettificare l'entità dell'ammenda sulla base delle cifre di fatturato corrette — cifre che del resto la Commissione non contesta — si traduce in una grave ed ingiustificata penalizzazione nei confronti di Cementir. L'ammenda a questa inflitta, infatti, finisce per essere calcolata su dati obiettivamente erronei, risultando pertanto sproporzionata, e su una base diversa e più sfavorevole di quella considerata per altre imprese — che si sono limitate a comunicare le sole vendite di cemento grigio — violando quindi il principio della parità di trattamento.